

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Comune di Spiazzo



Piano Regolatore Generale

Variante 2011

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. arch. SERGIO NICCOLINI

INSCRIZIONE ALBO N° 236

Progettista:
arch. Sergio Niccolini

Collaboratore:
dott.ssa Rodica Ungureanu

Norme d'Attuazione
Patrimonio edilizio montano
(Ca' da mont)

N 2

I Adozione

Deliberazione
n. dd.

II Adozione

Deliberazione
n. dd.

Valutazione tecnica
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

C.U.P.

Approvazione G.P.



Studio Tecnico arch. Sergio Niccolini – Salita Giardini, 10 -38122 – Trento
Tel. e fax. 0461-232726 – e.mail: sergioniccolini@alice.it – cell. 348-8878803

INDICE

INDICE.....	3
NORME DI ATTUAZIONE PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE....	6
CAPO I - FINALITÀ E DEFINIZIONE	6
Art. 1 - Finalità ed elementi costitutivi	6
Art. 2 - Definizioni.....	7
CAPO II - MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI E OPERE DI URBANIZZAZIONE	8
Art. 3 - Destinazioni d'uso	8
Art. 4 - Infrastrutture di servizio	9
Art. 5 - Infrastrutture viarie.....	10
Art. 6 - Aree e spazi di parcheggio	11
CAPO III - MODALITÀ DI INTERVENTO E MODALITÀ DI PROGETTAZIONE.....	12
Art. 7 - Modalità di intervento	12
Art. 8 - Modalità di formazione dei rilievi della situazione esistente	15
Art. 9 - Modalità di formazione dei progetti.....	17
CAPO IV - TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO	19
Art. 10 - M1 - Manutenzione ordinaria.....	20
Art. 11 - M2 - Manutenzione straordinaria	21
Art. 12 - R1 - Restauro.....	22
Art. 13 - R2 - Risanamento conservativo.....	24
Art. 14 - R3p - Ristrutturazione edilizia parziale.....	26
Art. 15 - R3t - Ristrutturazione edilizia totale.....	28
Art. 16 - R5 - Ricostruzione.....	30
Art. 17 - R6 - Demolizione senza ricostruzione.....	32
Art. 18 - Sopraelevazione ed aumenti di volume	33
Art. 19 - Beni ambientali.....	34
CAPO V – EDIFICI ESISTENTI: TIPOLOGIE INSEDIATIVE ED ARCHITETTONICHE E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.....	35
Art. 20 - Tipologie insediative ed architettoniche.....	35
Art. 21 - Caratteristiche degli interventi sugli edifici.....	36
Art. 22 - Edifici accessori.....	40
Art. 23 - Pertinenze	41
CAPO VI – EDIFICI DA RECUPERARE: CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.....	42
Art. 24 – Tipologia d'intervento: ricostruzione	42
Art. 25 – Ricostruzione con ripristino: indirizzi, criteri e metodi per il recupero degli edifici....	43
CAPO VII – RUDERI.....	46
Art. 26 – Tipologia d'intervento: demolizione.....	46

CAPO VII - REQUISITI IGIENICO-SANITARI	47
Art. 27 - Campo di applicazione.	47
Art. 28 - Approvvigionamento idrico.....	48
Art. 29 - Requisiti igienico-sanitari dei locali	49
Art. 30 - Scarichi	50
CAPO VIII - CRITERI DI TUTELA E MANUALE TIPOLOGICO DEL PATRIMONIO	
EDILIZIO MONTANO	51
Art. 31 - Raccordo fra elementi costitutivi della pianificazione sul Patrimonio edilizio montano.	51
Art. 32 - Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi dei Criteri di tutela e Manuale Tipologico.....	52
Art. 33 - Censimento del Patrimonio edilizio montano e Criteri di tutela e Manuale tipologico.	53

NORME DI ATTUAZIONE PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

CAPO I - Finalità e definizione

Art. 1 - Finalità ed elementi costitutivi

1. Il P.R.G. comunale individua il patrimonio edilizio montano esistente e da recuperare e ne definisce le condizioni e le modalità di intervento al fine di conservarlo e valorizzarlo nel rispetto dei modelli insediativi e architettonici tradizionali locali.
2. Gli interventi edilizi vengono stabiliti, per ogni edificio (esistente o da recuperare e ruderi), nelle schede di analisi e progetto raccolte nel censimento del patrimonio edilizio montano; in particolare essi sono volti al mantenimento e al recupero dell'architettura tradizionale di montagna e del relativo paesaggio culturale quale testimonianza culturale e materiale della civiltà alpina.
3. Elementi costitutivi della pianificazione sono:
 - Cartografia dell'area oggetto di pianificazione in scala adeguata.
 - Censimento: schede di analisi e progetto dei singoli edifici esistenti, da recuperare e dei ruderi.
 - Criteri di tutela e Manuale Tipologico.
 - Le presenti norme di attuazione

Art. 2 - Definizioni

1. Per patrimonio edilizio montano si intende l'edilizia rurale tradizionale costituita da baite di alpeggio (altrimenti dette ca' da mont, caset, cascino, bait/o, capanni,...) nonché da malghe, mulini, fucine e segherie, anche se in disuso o riattati, aggregata in nuclei o sparsa in aree di montagna poste a quota variabile al di fuori dei centri abitati.
2. Si considera “**edificio esistente**” quello appartenente al patrimonio edilizio montano, individuato catastalmente e/o tavolarmente ed avente elementi perimetrali fino alla quota di imposta del tetto.
3. Si considera “**edificio da recuperare**” quello appartenente al patrimonio edilizio montano, individuato catastalmente e/o tavolarmente ed avente elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, e purché il recupero dell'edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale.
4. I resti di fabbricati appartenenti al patrimonio edilizio montano e non aventi i requisiti specificati nelle definizioni di cui ai commi 2 e 3 si considerano “**ruderi**”.

CAPO II - Modalità di utilizzo degli edifici e opere di urbanizzazione

Art. 3 - Destinazioni d'uso

1. La destinazione del patrimonio edilizio montano ad uso diverso da quello agro-silvo-pastorale è ammessa, anche in modo non permanente, a condizione di preservare e recuperare i caratteri architettonici tradizionali degli edifici e delle loro pertinenze e purché l'intervento sia compatibile con il contesto paesaggistico-ambientale dei luoghi.
2. Le destinazioni d'uso diverse da quella agro-silvo-pastorale originaria sono previste nelle schede di analisi e progetto.
3. Per gli edifici minori ("Bait del lat", depositi, ecc.) il cambio di destinazione d'uso è ammesso solo se connessi fisicamente e funzionalmente all'edificio principale ("Cà da mont", fienile, stalla).

Art. 4 - Infrastrutture di servizio

1. L'utilizzo dell'edificio non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione di servizi pubblici ad onere della collettività quali infrastrutture per l'approvvigionamento d'acqua, depurazione delle acque reflue, fornitura di energia elettrica e termica, asporto dei rifiuti solidi e fornitura di servizi di trasporto.
2. La dotazione di eventuali infrastrutture a servizio del singolo edificio montano è a carico del proprietario, a termini del comma 5, dell'art.61 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 e s.m.
3. Per l'approvvigionamento energetico si raccomanda l'impiego di fonti rinnovabili locali. L'utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici è ammesso nel rispetto delle disposizioni regolamentari di attuazione della L.P. 4 marzo 2008, n.1 e s.m. contenute nel D.P.P. n.18-50/Leg dd.13 luglio 2010 agli articoli 30 e 32.

Art. 5 - Infrastrutture viarie

1. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione. Viene fatta salva la possibilità di realizzare strade interpoderali per la gestione e la manutenzione dei fondi ed opere di difesa dei suoli; la realizzazione di nuove strade può essere ammessa solo nel caso di comprovata necessità a condizione che l'opera garantisca l'accessibilità ad un insieme di edifici altrimenti non serviti, e che l'opera non dia luogo ad impatto paesaggistico-ambientale o per la valenza intrinseca dei luoghi o per l'incidenza sulla situazione morfologica del versante montano interessato o per le caratteristiche della stessa; al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio montano insediato nelle zone agricole, sono consentite, a partire dalla viabilità esistente, la realizzazione di brevi tratti stradali che costituiscano unico razionale accesso agli edifici esistenti o da recuperare regolarmente schedati. Le caratteristiche tecniche e dimensionali delle strade dovranno essere opportunamente definite in relazione a quelle del luogo e, in ogni caso, non potranno superare la larghezza massima di 3.00 m, banchine incluse e dovranno essere caratterizzate da una pavimentazione in terra battuta con banchine inerbite. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e difesa del suolo deve essere accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo da scegliere le alternative tecniche che comportano minor impatto sul paesaggio e l'ambiente e da ridurre al minimo gli effetti negativi, mediante adeguate misure di mitigazione.
2. Il Piano regolatore generale nell'individuare il reticolo viario presente sul territorio comunale ed in particolare le strade rurali e boschive principalmente presenti nelle rispettive Zona E2 – Area agricola secondaria, Area agricola di pregio, Area agricola di PUP, Area a pascolo ed Area a bosco, ovvero nelle aree degli edifici rurali, stabilisce tipologie, modalità d'intervento e criteri di tutela nella realizzazione. Nel censire il patrimonio edilizio montano, vengono individuati gli edifici già serviti con il tipo di viabilità (sentiero, pista, strada) nonché gli eventuali interventi indispensabili per l'accesso a quelli isolati, comunque nel rispetto dei contenuti degli articoli 37 e 38 delle N.d'A. del PUP.
3. Il cambio di destinazione degli edifici montani non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione e relativa gestione di infrastrutture viarie pubbliche di accesso all'area o al singolo fabbricato.

Art. 6 - Aree e spazi di parcheggio

1. Eventuali aree di sosta dovranno essere di dimensioni limitate, localizzate in modo da evitare esposizioni a visuali panoramiche nonché sbancamenti, livellamenti e movimenti di terra in contrasto con l'andamento del terreno circostante. Va evitato l'utilizzo di materiali cementizi, preferendo, in relazione agli interventi, la scogliera ed il ghiaio e provvedendo all'inerbimento.
2. Agli interventi di recupero non si applicano le disposizioni provinciali in materia di dotazioni minime di parcheggio, nonché quelle in materia di autorizzazione in deroga per la realizzazione di parcheggi interrati o nei locali a piano terreno di edifici esistenti da destinare ad uso abitativo o in generale diverso da quello agro-silvo-pastorale.

CAPO III - Modalità di intervento e modalità di progettazione

Art. 7 - Modalità di intervento

1. Il patrimonio edilizio montano è prevalentemente distribuito nelle Zona E2 – Area agricola secondaria, Area agricola di pregio, Area agricola di PUP, Area a pascolo ed Area a bosco. Per quanto riguarda le destinazioni d'uso urbanistiche delle aree di pertinenza dei manufatti riportate nelle tavole riferite al patrimonio edilizio montano (Cà da mont) e per le aree a bosco, le aree a pascolo, le aree agricole, le aree a parco, i SIC e quant'altro cartografato non specificatamente riferito al patrimonio edilizio montano vale quanto prescritto all'art.31, comma 3 delle presenti norme, comunque nel rispetto dei contenuti degli articoli 37 e 38 delle N.d'A. del PUP. I tipi di intervento previsti, edificio per edificio, nelle schede di analisi e progetto del censimento prevalgono rispetto alle indicazioni delle norme di zona del Piano regolatore generale. Ogni operazione sugli edifici o sui ruderi e relative pertinenze, prevista nelle schede di analisi e progetto, si svolge in generale per intervento diretto. I manufatti contrassegnati con un asterisco su sfondo grigio a forma di quadrato perimetrato in verde, indicano la possibilità di ricondurre le pertinenze degli stessi a prato/pascolo.
2. Gli edifici appartenenti al patrimonio edilizio montano localizzati nell'ambito delle aree a rischio geologico ed idrogeologico individuate dalla carta di sintesi geologica provinciale, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.2813 dd. 23 ottobre 2003, e successivi aggiornamenti, sono esclusi da qualsiasi tipologia di intervento, salvo quanto diversamente disposto dalla Commissione edilizia comunale, previa perizia idrogeologica e geotecnica ed in conformità a quanto previsto dalle schede di censimento. I contenuti della Carta di Sintesi Geologica, della Carta delle risorse idriche e del PGUAP e relativi aggiornamenti, vanno applicati a tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dal PRG con la prevalenza dei contenuti degli ultimi aggiornamenti.

In particolare i manufatti appartenenti al Patrimonio edilizio montano, che si trovano in situazioni di particolare delicatezza e/o di pericolo sotto il profilo idrogeologico o valanghivo, vengono segnalati in scheda, nella partizione "Progetto – Vincoli normativi", con uno specifico riferimento normativo associato ad una delle descrizioni prescrittive che seguono:

- a. La presenza di situazioni di pericolosità geologica molto critica inducono a far sì che qualsiasi intervento sugli immobili dovrà essere condizionato ai risultati di specifiche e accurate analisi (studio di compatibilità) atte a determinare l'effettivo pericolo del

sito e a verificare la possibilità di utilizzare e recuperare gli edifici stessi. Inoltre per i manufatti M56 e M57 si condiziona il recupero al convogliamento verso il vicino rio Dugat delle acque provenienti dai manufatti stessi e dai terreni di pertinenza, tramite idonea canalizzazione.

- b. La presenza in prossimità di un corso d'acqua a carattere stagionale diretto secondo la linea di massima pendenza porta a subordinare la ricostruzione del manufatto alla realizzazione di una adeguata opera di difesa che funga da deviatore del potenziale deflusso delle acque di circolazione superficiale provenienti da monte.
 - c. La presenza del manufatto è localizzata in area con penalità gravi o medie. La ricostruzione è subordinata ad una perizia geologica e geotecnica che contenga lo studio dei crolli rocciosi potenzialmente interferenti con l'area d'incidenza (individuazione delle possibili sorgenti di crolli e analisi cinematica lungo i probabili corridoi di scendimento dei lapidei) e le indicazioni circa la realizzazione delle opere di protezione che si rendano necessarie.
3. Nel caso di interventi di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (parziale o totale), riguardanti edifici appartenenti al patrimonio edilizio montano, descritti nelle schede di analisi e progetto, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'art.121 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 e s.m.
 4. Agli interventi di recupero, anche a fini abitativi, di edifici appartenenti al patrimonio edilizio montano, descritti nelle schede di analisi e progetto, non si applica la L.P. 7 genn.1991, n.1 e s.m. (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento).
 5. Al fine di esemplificare le soluzioni architettoniche e funzionali relative al recupero del patrimonio edilizio montano, l'Amministrazione comunale intende incentivare la realizzazione di interventi pilota su un nucleo significativo e rappresentativo di edifici tradizionali e su alcuni edifici singoli; ciò al fine di sperimentare soluzioni di recupero nonché ipotesi d'uso oltre che a promuovere la diffusione di sistemi costruttivi e di materiali della tradizione locale. In particolare è stata individuata l'area di Stablo, nella quale sono insediati numerosi manufatti di cui preponderante è il numero di quelli di proprietà dell'ASUC di Mortaso, e alcuni edifici di proprietà dell'ASUC di Fisto, insediati nelle località Pian, Stambinio e Palù. L'area di Stablo, oggetto di intervento pilota, è soggetta a Piano di recupero (art.42 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 e s.m) i cui contenuti, formazione ed effetti devono corrispondere a quanto previsto dalle schede di analisi e progetto del censimento del patrimonio edilizio montano.
 6. Le unità edilizie possono essere recuperate anche attraverso una suddivisione di interventi purchè non modifichino i caratteri formali tipologici unitari, e/o purchè portino una porzione ad uniformarsi ai caratteri tipologici generali dell'edificio tramite il ripristino, in sintonia con le norme relative al restauro o al risanamento

conservativo. Ogni singolo intervento non deve quindi compromettere l'applicazione della norma sull'intera unità e non deve costituire vincoli che possano danneggiare eventuali proprietà limitrofe al fine di garantirne un ottimale e razionale utilizzo.

7. Gli interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche (10 m. di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, debbono sottostare al dettato della L.P. n.18 dd.8.07.1978 e s.m. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali". Ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Bacini montani della Provincia. Inoltre gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli articoli 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP.

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dal d.lgs. n.152/2006.

8. Per gli edifici appartenenti al patrimonio edilizio montano localizzati in prossimità di elettrodotti va tenuta in considerazione la normativa vigente. Si richiamano pertanto le disposizioni normative introdotte dal D.Dirett. del 29.05.2008 nella Gazz.Uff. 5 luglio 2008, n.156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", ovvero, in prossimità degli elettrodotti, si prescrive, nel caso di edificazione, la determinazione preventiva della fascia di rispetto a garanzia del rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti"

Art. 8 - Modalità di formazione dei rilievi della situazione esistente

1. Il rilievo della situazione esistente degli edifici e dell'intera area nella quale essi insistono, deve essere svolto in forma critico-interpretativa.
2. Il rilievo deve essere esteso a tutto l'edificio e, utilizzando adeguati simboli grafici e attraverso anche una breve relazione scritta, deve mettere in evidenza: i caratteri strutturali, con l'indicazione delle murature portanti tradizionali, delle murature moderne, degli assi di orditura primaria e secondaria dei solai lignei e della posizione delle eventuali volte; la descrizione delle coperture con relativi canali di gronda, strutture portanti, ecc.; i caratteri distributivi con l'indicazione della destinazione d'uso originaria (se possibile) e attuale; i caratteri formali-decorativi con l'indicazione degli elementi artistici e decorativi (intagli, bassorilievi, affreschi, dipinti, ecc.) documentanti la storia dell'edificio; i materiali costruttivi, con eventuali cenni relativi alle tecnologie impiegate; le finiture (serramenti interni ed esterni, pavimenti, intonaci, ecc. ...); gli impianti tecnici e igienici originali e successivi (camini, scarichi, ecc. ...); gli elementi esterni, quali ballatoi, poggiali, graticci, scale, inferriate, ecc.; gli stipiti in pietra o in legno, ecc.; gli accessori originali e attuali dell'edificio e dei singoli locali; le eventuali porte o finestre interne od esterne murate, spostate, modificate; eventuali altri elementi utili a documentare la consistenza e le trasformazioni dell'edificio (scale, balconi, ecc.).
3. Per quanto riguarda le aree scoperte, il rilievo deve essere esteso alla intera area di proprietà pertinente all'unità edilizia, con riferimento anche agli eventuali edifici confinanti o limitrofi e deve mettere in evidenza: la situazione esistente, sia per quanto riguarda manufatti o sistemazioni del terreno (scale, fontane, pavimentazioni, muretti, ecc.), sia per quanto riguarda l'uso del suolo (accessi, carri, cortili, aree di contorno, orti, giardini, ecc.), la posizione delle essenze vegetali presenti di alto fusto e le quote planimetriche ed altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati o manufatti esistenti nel lotto o limitrofi ad esso. Per quanto riguarda in particolare le aree a verde e ad orto, il rilievo deve essere esteso almeno all'intera area perimetrale e riportato in cartografia e deve mettere in evidenza la distribuzione planimetrica delle aree verdi con l'indicazione specifica del tipo di coltura, nonché la distribuzione planimetrica delle essenze, con la classificazione per tipo e con la indicazione dello sviluppo al fine di garantire luce e sole all'edificio nell'arco dell'anno.
4. La restituzione del rilievo dovrà essere eseguita con scale grafiche appropriate ed in particolare:
 - Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo i rilievi devono essere restituiti alla scala 1:100 per quanto riguarda piante, sezioni e prospetti. Una sezione della facciata e i particolari compositivi riguardanti solai tipo, finestre e serramenti tipo, copertura e gronde, camini dovranno essere restituiti alla scala 1:50.

- Per gli edifici soggetti ad altre tipologie di intervento previste dalle schede di censimento i rilievi potranno essere prodotti alla scala 1:100 con particolari significativi a scale maggiori.
 - Le aree di pertinenza dovranno essere restituite in scala 1:200.
5. Il rilievo dovrà essere accompagnato da una relazione, che descriva il progetto, nella quale appaiano i seguenti elementi:
- Indicazione della tipologia in riferimento a quella già determinata dalle Schede di analisi e progetto;
 - Individuazione dei singoli componenti costruttivi con stato di conservazione;
 - Indicazione sulle modalità di intervento su ogni singolo componente specificando se verrà conservato, sostituito o modificato;
 - Esplicita indicazione della destinazione d'uso attuale e di quella proposta per ciascuno degli spazi interni dell'edificio;
 - Adeguata documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di vista di tutti i fronti con particolari riferiti agli elementi costruttivi degradati dei quali si propone la sostituzione o modifica.
6. Per gli edifici si dovrà fare riferimento anche agli edifici confinanti o limitrofi, se esistenti, indicando nelle planimetrie le distanze; per le aree scoperte e per le aree verdi o a giardino o a orto si dovranno anche produrre immagini d'insieme e di inserimento nel contesto.

Art. 9 - Modalità di formazione dei progetti

1. Il progetto di intervento sugli edifici e sull'intera area scoperta di pertinenza deve essere rivolto al recupero e alla tutela dei valori storici e culturali testimoniati dall'edilizia e dall'uso del suolo tradizionali e deve interpretare in termini tipologicamente conservativi gli spazi edificati e non.
2. Per quanto riguarda gli edifici, il progetto deve essere esteso a tutti i piani, compresi gli eventuali interrati e sottotetti, nonché alla copertura. Inoltre il progetto deve tendere a interpretare e conservare o trasformare, secondo le prescrizioni richiamate, caratteri strutturali, distributivi e formali-decorativi dell'edificio, nonché a precisare i materiali costruttivi, le finiture, gli impianti e gli elementi esterni.
3. La correttezza dell'interpretazione dei caratteri e degli elementi edilizi, delle proposte di conservazione o trasformazione dei caratteri stessi, di recupero e ripristino di elementi edilizi, nonché delle proposte di costruzione di nuovi elementi esterni, potrà essere valutata da parte della Commissione Edilizia, che si riserverà, anche attraverso sopralluogo, di prescrivere eventuali modifiche al progetto.
4. Per quanto riguarda le aree scoperte, il progetto deve essere esteso all'intera area di proprietà pertinente alla unità edilizia e deve tendere, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni di piano, a interpretare e conservare o trasformare i manufatti, le sistemazioni del terreno, l'uso del suolo e gli alberi di alto fusto esistenti.
5. Per quanto riguarda le aree a verde, a orto, a parco ed a giardino il progetto deve tendere a interpretare, conservare e valorizzare o recuperare gli elementi culturali e floristici caratteristici di dette aree.
6. Gli elaborati grafici dovranno comunque rappresentare almeno nell'aspetto esterno l'intera unità edilizia anche se l'intervento riguarda solo una porzione di essa. Solo nel caso di lievi modifiche, gli elaborati grafici potranno essere limitati alla parte interessata dall'intervento, purché comunque sia predisposta una adeguata documentazione fotografica dell'intera unità edilizia.
7. Il progetto dovrà essere eseguito con scale grafiche appropriate ed in particolare:
 - Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, per gli ampliamenti di volume e per le ricostruzioni, il progetto sarà rappresentato alla scala 1:100 per quanto riguarda piante sezioni e prospetti. Una sezione della facciata e i particolari compositivi riguardanti solai tipo, finestre e serramenti tipo, copertura e gronde, camini dovranno essere restituiti alla scala 1:50.
 - Per gli edifici soggetti ad altre tipologie di intervento previste dalle schede di censimento il progetto sarà rappresentato alla scala 1:100 con particolari significativi a scale maggiori.

- Le aree di pertinenza dovranno essere restituite in scala 1:200

CAPO IV - Tipologie di intervento edilizio

Per ogni edificio, all'interno delle schede di analisi e progetto, è prevista una tipologia di intervento edilizio oltre agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ove quest'ultima è possibile.

In generale, per gli edifici tradizionali di montagna conservatisi allo stato originario vengono previsti interventi di restauro e di risanamento conservativo.

La ristrutturazione edilizia parziale è prevista per gli edifici con impianto storico tradizionale parzialmente alterato e la ristrutturazione edilizia totale è ammessa nei casi in cui lo stato di conservazione degli edifici sia venuto meno nel tempo ed il degrado abbia avuto il sopravvento sulla struttura, per gli edifici con impianto storico non caratterizzato o pesantemente alterato o nel caso di edifici recenti non caratterizzati ed avulsi dal contesto storico-paesistico montano.

La ricostruzione con ripristino filologico o tipologico è prevista per gli edifici da recuperare.

La demolizione con naturalizzazione del terreno è prevista per i ruderi.

Tutti gli interventi sono rivolti al mantenimento e al recupero dei caratteri tradizionali anche attraverso la sostituzione di elementi specifici incongrui (es. manto di copertura) o la rimozione di modifiche di facciate, nonché la demolizione di superfetazioni e aggiunte. Gli interventi sono commisurati ad uno standard essenziale e rispettoso del carattere architettonico e funzionale proprio dei fabbricati tradizionali di montagna, conservando l'aspetto sobrio di edificio rurale.

Art. 10 - M1 - Manutenzione ordinaria

1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità edilizie e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. L'intervento dovrà comunque tendere alla riqualificazione formale dell'edificio conservando o riproponendo materiali tradizionali.
2. Gli interventi ammessi sono i seguenti:
 - a) Opere esterne:
 - manutenzione periodica del verde (orti, giardini);
 - riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: balconi, scale, parapetti, stipiti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviale, manti di copertura, pavimentazioni, porticati, zoccolature, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle;
 - b) Opere interne:
 - tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici;
 - riparazione di infissi e pavimenti;
 - riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
3. L'intervento di manutenzione deve dunque conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tradizione insediativa dell'area o della tipologia edilizia locale.

Art. 11 - M2 - Manutenzione straordinaria

1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici necessari per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
2. Gli interventi ammessi sono i seguenti:
 - a) Opere esterne e interne:
 - sistemazione dell'assetto esterno di orti e piazzali e degli spazi esterni;
 - rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
 - realizzazione di isolamento termico interno. Quest'opera va tuttavia messa in relazione alla categoria dell'edificio: va esclusa dalla categoria del restauro e comunque in presenza di pitture e decorazioni significative;
 - rifacimento con medesime modalità e con gli stessi materiali degli elementi tradizionali presenti come balconi ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, stipiti, infissi, pavimentazioni, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, ecc.;
 - rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle coperture;
 - consolidamento delle strutture verticali (muri principali, scale, porticati, avvolti, pilastrature, arcate, ecc.);
 - rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali; creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (impianto elettrico, ecc.);
3. Le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale. Dovranno quindi riproporre l'elemento tradizionale esistente o sostituire l'elemento non tradizionale esistente. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli impianti tecnologici, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio e le superfetazioni.

Art. 12 - R1 - Restauro

1. Sono qualificati interventi di restauro quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richieste dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
2. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) Opere esterne e interne:
 - sistemazioni di orti, piazzali e degli spazi esterni;
 - rifacimento della superficie di facciata degli edifici (pulitura, intonacatura, ...);
 - rifacimento delle coperture con tecniche tradizionali mantenendo o ripristinando il manto originario;
 - consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastri, arcate, architravi, volte, avvolti) o ricostruzione con medesime caratteristiche tecniche e materiali degli elementi di cui è documentata la condizione di irrecuperabilità e di degrado;
 - rimessa in pristino, sulla base di un ricostruzione filologica e con documentazione attendibile, degli aspetti formali esterni delle facciate;
 - demolizione obbligatoria delle superfetazioni degradanti;
 - eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
 - nuove pareti divisorie interne, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (avvolti a crociera, pavimentazioni, pitture, decorazioni);
 - destinazione d'uso compatibile con i caratteri tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
 - destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (impianto elettrico, ecc.);
 - restauro di singoli elementi culturali architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, affreschi e decorazioni).

- Per gli edifici vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, è comunque necessaria la preliminare autorizzazione agli effetti della L.P. 27 dicembre 1975, n. 55, così come gli edifici pubblici che alla data di intervento risultano avere più di 50 anni sono da considerarsi vincolati ai sensi dell'art. 4 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089. Il progetto per il restauro di tali edifici potrà essere redatto esclusivamente da un architetto abilitato.
3. Nell'intervento di restauro particolare attenzione va rivolta alla scelta dei materiali, alle tecniche e ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene ma anche l'ambiente in cui esso è collocato e le tipologie affini.

Art. 13 - R2 - Risanamento conservativo

1. Sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale.
2. E' prescritto per gli edifici costituenti il tessuto edilizio di interesse storico-artistico e documentario, che pur avendo subito interventi di trasformazione, conservino precisi caratteri tipologico-architettonici che possono essere ulteriormente ripristinati.
3. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro, sono ammissibili i seguenti interventi:
 - a) Opere esterne:
 - copertura: rifacimento rispettando l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione; con la possibilità di inserire finestre in falda per gli spazi del sottotetto recuperati ai fini abitativi;
 - balconi e collegamenti verticali esistenti: rifacimento con tecniche lievi e modifiche nell'andamento nel rispetto delle tipologie tradizionali;
 - tamponamenti in legno: conservazione pur inserendo nuovi fori;
 - fori: modifiche ai fori o al sistema dei fori, (purché i contorni originari non siano in pietra) nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio; per gli edifici isolati esterni ai centri abitati è ammessa l'apertura di fori contenuti nelle dimensioni e conformi a quanto previsto all'interno dei criteri di tutela e del manuale tipologico; negli edifici a destinazione originaria non residenziale per i quali è possibile il cambio di destinazione, sono ammesse nuove aperture esterne nella misura strettamente necessaria agli usi residenziali non permanenti: tali aperture andranno realizzate secondo regole compositive e formali coerenti con l'edilizia tradizionale del luogo e in conformità a quanto previsto all'interno dei criteri di tutela e del manuale tipologico.
 - è ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi collegamenti verticali.

- i volumi tecnici possono essere realizzati anche all'esterno dell'edificio; tutti gli interventi devono essere previsti in modo da comportare minime alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
- b) Opere interne:
- murature portanti: demolizioni limitate che permettano la lettura della distribuzione originaria;
 - solai: modifiche di quota compatibili con il sistema dei fori, con gli altri elementi esterni (balconi) e con il mantenimento di eventuali volte;
 - scale: rifacimento preferibilmente nella stessa posizione con materiali, tecniche e finiture tradizionali; è possibile l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni a servizio degli spazi recuperati con materiali e tecniche tradizionali, nonchè nel rispetto degli elementi architettonici significativi;
 - a servizio degli spazi recuperati nei sottotetti sono ammessi nuovi collegamenti verticali e l'installazione di finestre in falda; sono ammessi soppalchi interni e suddivisioni orizzontali degli spazi;
 - non è ammesso l'ampliamento di volume se non previsto espressamente nella scheda dell'edificio;
4. Tutte le opere dovranno essere valutate in rapporto non solo ai caratteri tipologici e architettonici del singolo edificio, ma anche alla omogeneità degli edifici vicini. In ogni caso il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali e tradizionali è vincolante.
5. Il risanamento conservativo, se consente dunque tutti gli interventi richiesti dalle esigenze abitative attuali, ha l'obiettivo, per quanto riguarda l'esterno, di conservare o recuperare gli elementi della tipologia originaria.
6. Nelle singole schede di analisi e progetto possono essere indicati, sia gli elementi incongrui che il progetto dovrà eliminare, sia quelli da conservare e valorizzare.

Art. 14 - R3p - Ristrutturazione edilizia parziale

1. Rientrano in questa categoria gli edifici con impianto storico tradizionale parzialmente alterato.
2. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia parziale quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, salvaguardando i caratteri architettonici principali dell'edificio, ponendo cura dei tipi ed il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali e le principali strutture di spina interne non vengano demolite.
3. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo sono previsti i seguenti interventi:
 - a) Opere esterne:
 - fori: modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti; per quelli nuovi si dovrà fare riferimento a quanto previsto all'interno dei criteri di tutela e del manuale tipologico;
 - interventi di cucì e scuci sulle murature perimetrali;
 - tamponamenti lignei: modifiche formali e dimensionali;
 - collegamenti verticali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche tradizionali;
 - collegamenti orizzontali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche sia tradizionali che innovativi;
 - rifacimento della copertura anche con modifica della pendenza che comunque non può essere difforme da quella media esistente negli edifici simili, della forma e del numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio.
 - b) Opere interne:
 - solai: nessun vincolo;
 - collegamenti verticali: nessun vincolo;
 - distribuzione: nessun vincolo;
 - murature interne: nessun vincolo;
 - Aumenti di volume: è ammesso ampliamento di volume solo sulla base di precise indicazioni inserite nelle schede di analisi e progetto.

4. Dati i caratteri di questi edifici, l'obiettivo delle opere è di riproporre i caratteri tipologici tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, apportando quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale e tradizionale omogeneità degli insediamenti storici nelle singole schede di analisi e progetto può essere indicato sulla fotografia qualche elemento incongruo che il progetto dovrà eliminare o migliorare.

Art. 15 - R3t - Ristrutturazione edilizia totale

1. Rientrano in questa categoria sia gli edifici con impianto storico non caratterizzato o pesantemente alterato che abbiano perduto la loro identità tipologica tradizionale, che gli edifici recenti non caratterizzati inseriti comunque in ambito storico/paesistico.
2. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia totale quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, ammettendo la demolizione parziale delle murature perimetrali (se incongrue o inconsistenti) nel rispetto comunque delle distanze minime dai confini e dagli edifici che comunque non potranno essere inferiori rispettivamente a 3,00 e 1,50,
3. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia parziale sono previsti i seguenti interventi:
 - a) Opere esterne:
 - fori: modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti; per quelli nuovi si dovrà fare riferimento a quanto previsto all'interno dei criteri di tutela e del manuale tipologico;
 - interventi di cuci e scuci sulle murature perimetrali con eventuali demolizioni parziali delle stesse;
 - tamponamenti lignei: modifiche formali e dimensionali;
 - collegamenti verticali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche tradizionali;
 - collegamenti orizzontali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche sia tradizionali che innovativi;
 - rifacimento della copertura anche con modifica della pendenza che comunque non può essere difforme da quella media esistente negli edifici simili, della forma e del numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio.
 - b) Opere interne:
 - solai: nessun vincolo;
 - collegamenti verticali: nessun vincolo;
 - distribuzione: nessun vincolo;
 - murature interne: nessun vincolo;

- Aumenti di volume: è ammesso ampliamento di volume solo sulla base di precise indicazioni inserite nelle schede di analisi e progetto.
4. Dati i caratteri di questi edifici, l'obiettivo delle opere è di riproporre i caratteri tipologici tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, apportando quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale e tradizionale omogeneità degli insediamenti storici nelle singole schede di analisi e progetto può essere indicato sulla fotografia qualche elemento incongruo che il progetto dovrà eliminare o migliorare.
 5. Per gli edifici recenti senza valore architettonico-formale è possibile un intervento che ponga chiaramente la differenza delle epoche di costruzione dando la possibilità al progettista di caratterizzare l'intervento, tenendo sempre conto dell'ambiente in cui si inserisce e dando la possibilità alla Commissione Edilizia di dettare norme sugli aspetti paesaggistico ambientali

Art. 16 - R5 - Ricostruzione

1. Ricostruzione su elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, e purché il recupero dell'edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale:
 - a) Intervento rivolto al recupero di un'unità edilizia demolita o crollata per eventi naturali, di cui sia individuabile materialmente l'esistenza tramite la permanenza in loco di elementi perimetrali e/o parti edificate residue; tale intervento è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio preesistente già demolito in tutto o in parte o in condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibile altri tipi di interventi conservativi; la riedificazione del volume originario deve essere fatta nel rispetto delle caratteristiche proprie, e comunque in riferimento alla tradizione edilizia locale, anche con materiali diversi da quelli originari;
 - b) L'intervento di ricostruzione del volume originario è ammessa per tutti i casi individuati dalla cartografia del P.R.G., ove esiste una particella edificiale, ove si hanno riferimenti nei catasti storici o tavolari e dove sul terreno è chiaramente individuabile il sedime originario corrispondente;
 - c) L'intervento di ricostruzione può avvenire con ripristino filologico allorquando esista una documentazione completa dell'edificio originario a cui corrispondano le parti rimaste dell'edificio stesso (muri perimetrali, fondazioni, muri di spina, strutture in elevazione,...) e/o rilievi grafici, disegni antichi, documentazione fotografica, plastici o quant'altro ne documenti in modo visibile e/o tangibile l'esistenza;
 - d) Qualora non sia possibile fare riferimento a documentazione iconografica certa (foto, disegni, ecc.) l'intervento di ricostruzione può avvenire con ripristino tipologico. In tale caso la ricostruzione, oltre a rispettare rigorosamente le dimensioni derivanti dagli elementi evidenti in loco, dovrà attenersi ai caratteri propri della tipologia di appartenenza, se individuata nelle schede di censimento, rispettando gli elementi tipologici, la volumetria e gli elementi architettonici e costruttivi originari;
 - e) In presenza di elementi perimetrali e/o parti edificate residue ed in mancanza di riferimenti precisi riguardo le dimensioni originarie del manufatto valgono i seguenti parametri edilizi:

- Altezza massima	7,00 m.	misurata al colmo;
- Interrati	nessuno	
- Forma copertura	due falde	

- Elementi architettonici Criteri di tutela e Manuale
tipologico
- f) L'intervento di ricostruzione su elementi perimetrali è equiparato
agli effetti della legge a nuova costruzione.

Art. 17 - R6 - Demolizione senza ricostruzione

1. Rientrano in questa categoria i ruderi, nonché gli edifici o parti accessori giudicati dal piano in contrasto con l'ambiente.
2. Rientrano anche gli edifici o parti di edifici di cui il piano prescrive la demolizione, per esigenze di utilità pubblica per la viabilità con specifica indicazione cartografica.
3. Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio (superfetazioni) l'azione di demolizione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l'unità edilizia di riferimento.
4. Nel caso di demolizione di porzioni di edificio, di volumi indipendenti, o in semplice aderenza con altri edifici, l'operazione di demolizione deve contemplare anche la sistemazione dell'area libera venutasi a determinare, il consolidamento delle strutture superstiti e la realizzazione od il ripristino di facciate.
5. Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e difesa delle strutture non interessate dall'intervento.
6. Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio individuati nelle schede devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle vicinanze o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea.
7. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti comma è ammessa la demolizione totale di tutti gli elementi costituenti l'unità edilizia.

Art. 18 - Sopraelevazione ed aumenti di volume

1. La sopraelevazione viene indicata in modo puntuale, ove prevista, all'interno delle Schede di analisi e progetto dei singoli edifici.
2. Il volume utile aggiunto in elevazione deve essere realizzato in modo rigorosamente conforme all'edificio sottostante, sia per quanto riguarda la superficie coperta, la struttura, la forma degli elementi, che per quanto riguarda i materiali, le tecniche costruttive e le finiture.
3. Aumenti limitati dei volumi sono ammessi solo se previsti nelle proposte progettuali contenute nelle schede e devono essere tali da non comportare la perdita o l'alterazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive dei manufatti oggetto di ampliamento.

Art. 19 - Beni ambientali

1. Per gli edifici montani individuati quali beni ambientali e inclusi nei relativi elenchi ai sensi dell'art.69 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 e s.m, gli interventi edilizi ammissibili devono essere volti alla conservazione e al restauro dei manufatti.

CAPO V – Edifici esistenti: tipologie insediative ed architettoniche e caratteristiche degli interventi.

Art. 20 - Tipologie insediative ed architettoniche

1. Le tipologie insediative ed architettoniche, relative al patrimonio edilizio montano, maggiormente ricorrenti sul territorio comunale sono descritte in modo puntuale nel Manuale tipologico e sono di seguito riportate in modo sintetico:

- | | |
|---------|--|
| Tipo 1 | Ca' da mont con stalla singola o doppia, fronte compatto in muratura, timpano in legno. |
| Tipo 2 | Ca' da mont con stalla singola o doppia, fronte compatto in muratura, timpano in legno, tamponamenti laterali in legno. |
| Tipo 3 | Ca' da mont con una o due stalle, porte in legno e ampi tamponamenti in legno a piano primo. |
| Tipo 4 | Ca' da mont con una o due stalle, porte in legno e struttura portante in legno a piano primo. |
| Tipo 5 | Ca' da mont con stalla singola o doppia, fronte compatto in muratura. |
| Tipo 6 | Ca' da mont con stalla singola o doppia, fronte compatto in muratura con timpano in muratura nella parte di sostegno del colmo. |
| Tipo 7 | Ca' da mont in muratura massiccia con copertura e colmo paralleli alle isoipse del versante. |
| Tipo 8 | Ca' da mont in muratura con timpani e/o tamponamenti laterali in legno, con copertura e colmo paralleli alle isoipse del versante. |
| Tipo 9 | Ca' da mont con stalla unica o caset in muratura massiccia |
| Tipo 10 | Caset o cascino singolo con tetto a due falde. |
| Tipo 11 | Caset o cascino singolo con tetto a una falda. |
| Tipo 12 | Altre tipologie non classificabili (malghe, mulini, fucine, segherie,...), composizione di vari volumi. |

Art. 21 - Caratteristiche degli interventi sugli edifici

1. Gli interventi edilizi, fondati sullo studio delle tipologie insediative e architettoniche nonché delle tecnologie costruttive e dei materiali propri del patrimonio edilizio montano nell'area e sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, devono garantire il mantenimento e la valorizzazione della tipicità e unitarietà del paesaggio costruito di montagna locale. I Criteri di tutela ed il Manuale tipologico specificano le caratteristiche formali e costruttive di elementi quali volume, forma, struttura, facciate, fori, tetto nonché di elementi architettonici di rilievo, in modo da conservare l'omogeneità tradizionale e da evitare la proliferazione di stili e materiali.
2. Per i fini di cui al comma 1, gli interventi sugli edifici vengono caratterizzati nel modo seguente:

Interventi vincolanti.

1. Conservazione degli eventuali elementi architettonici di rilievo strutturali o decorativi, anche interni all'edificio (quali travi lignee, porte e finestre con relative cornici e serramenti, balconi, ballatoi, scale, forni da pane, camini, focolari, affreschi, iscrizioni, intagli, ecc.) individuati all'interno delle schede di analisi e progetto del censimento del patrimonio edilizio montano.
2. Mantenimento, di norma, del volume originario dell'edificio sia fuori che dentro terra. Mantenimento, di norma, degli elementi strutturali interni verticali e orizzontali in legno.
3. Mantenimento della composizione del fronte principale verso valle (rapporto fra vuoti e pieni, forometria, timpano,...) e dei prospetti laterali se appartenenti ad edifici con colmi paralleli alle isoipse.
4. Mantenimento della struttura lignea del tetto, del numero di falde, delle pendenze tradizionali della copertura, dell'orientamento del colmo e degli eventuali fori di aerazione, fatte salve indicazioni diverse espresse negli interventi previsti dalle varie tipologie d'intervento del Capo IV o nelle schede. Per il manto di copertura si privilegia l'utilizzo di materiali tipici della tradizione locale (ad es. scandole in legno di larice preferibilmente spaccate e non segate, lamiera zincata,...).
5. Mantenimento degli originari intonaci quando in malta di calce coprente o a "raso sasso" e dei tamponamenti lignei. Negli interventi di recupero per gli intonaci, le rasature e le fugature si usa solo malta di calce.
6. Conservazione degli stipiti in pietra.

7. Ripristino dei soli balconi esistenti in legno e tipologia tradizionale; conservazione della posizione e del dimensionamento dei graticci esterni.
8. Conservazione, di norma, dell'assetto strutturale organizzativo dell'edificio.

Interventi ammessi.

1. Gli interventi ammessi sono legati alle tipologie di intervento previste nelle schede di analisi e progetto. Va precisato che oltre al consolidamento della destinazione d'uso agro-silvo-pastorale originaria è ammessa la destinazione d'uso di tipo abitativo non permanente e inoltre, dove le condizioni edilizie ed ambientali lo consentono, quella turistico-ricettiva, agriturismo, artigianale e di servizio, come indicato all'interno delle schede di analisi e progetto.
2. L'ampliamento di volume è ammesso solo se specificatamente indicato all'interno delle schede di analisi e progetto seguendo le indicazioni relative alle modalità e ai parametri indicati all'interno delle schede stesse.
3. La sostituzione delle aperture finestrate o portafinestate realizzate in legno in stato di avanzato degrado, nonché la realizzazione di nuove aperture sui prospetti laterali aventi forma e dimensioni tradizionali; possibilità di realizzare aperture all'interno delle pareti o dei tamponamenti lignei purchè siano ricavate con la sostituzione di moduli lignei (es. assito verticale o orizzontale,...) senza alterare gli assetti originari. Le nuove aperture sono consentite nella misura strettamente necessaria al soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari applicati al recupero a fini abitativi non permanenti e andranno realizzate, evitando il fronte principale, nelle dimensioni e in conformità a quanto previsto all'interno dei criteri di tutela e del manuale tipologico. I sistemi di oscuramento, pur non essendo diffusi, possono tuttavia essere ammessi per motivi funzionali nei casi di soluzioni riprese da quelle tradizionali (es. chiusure a libro); per i fori realizzati nella muratura sono da preferirsi sistemi di oscuramento interni mentre per i fori realizzati nelle pareti in legno vanno privilegiati sistemi di oscuramento coerenti con i tamponamenti lignei. Eventuali inferriate vanno poste in opera solo internamente al foro e vanno realizzate senza decorazioni.
4. Leggere modifiche delle porte esistenti al fine di aumentare l'altezza netta quando questa in origine è inferiore ad 1,80 m. Tale intervento potrà realizzarsi mantenendo in sede gli stipiti in pietra originari, e quindi abbassando la soglia aggiungendo un basamento nuovo in pietra. E' ammessa anche la sopraelevazione dell'architrave quando però questo non vada ad interferire con le strutture portanti presenti come le travi principali, i solai o gli eventuali graticci esterni.
5. Le aperture finestrate a piano terra sul fronte principale, quando non costituiscono con la porta o le porte delle stalle un corpo

solidale, possono essere sostituite e leggermente ampliate mantenendo le tipologie originarie ed i rapporti altezza/larghezza fissati negli appositi schemi allegati;

6. Dove non esistono finestre a piano terra, è sempre possibile realizzarle tenendo conto della tipologia costruttiva, dei materiali, del dimensionamento che sempre deve essere rapportato con la dimensione degli elementi preesistenti.
7. Realizzazione di contromurazioni e sottomurazioni interrato al fine di ottenere un consolidamento statico duraturo dell'edificio.
In caso di presenza di infiltrazioni d'acqua è ammessa la realizzazione di cavedi aerati che non potranno comunque alterare il profilo naturale del terreno. Tali cavedi dovranno essere ricoperti con terreno naturale sciolto e dovranno presentare delle fessure aperte per garantire l'aerazione, protette da grigliati anch'essi allineati alla livelletta naturale del terreno. E' vietato l'uso di vetrocimento o materiali non tradizionali;
8. Realizzazione di un bagno interrato di superficie massima pari a 4 mq, da ubicarsi completamente al di sotto del livello del terreno naturale. Tale intervento deve essere accompagnato da una perizia geologica che illustri anche le modalità di approvvigionamento delle acque e modalità di trattamento dei reflui. La realizzazione del bagno interrato ed eventuale antibagno è sempre ammessa e non costituisce aumento di volume dell'edificio.
9. I solai interni vanno ricostruiti di norma nella posizione originaria, utilizzando le tecniche tradizionali, evitando opere in cemento armato, salvaguardando le parti lignee di collegamento con i graticci esterni quando queste presentano ancora un buon grado di conservazione. L'utilizzo di solai in laterocemento deve limitarsi alle porzioni in cui si rende necessario un consolidamento strutturale inevitabile o nel caso di divisione di proprietà, già intavolata, fra i diversi piani dell'edificio.
10. Per quanto attiene la quota di imposta è necessario mantenere i livelli originari sia per non alterare i rapporti con le strutture di collegamento esterno, sia per mantenere altezze sufficienti in entrambi i livelli della struttura edilizia. A tale proposito si ricorda che è ammessa l'applicazione del Decreto Ministeriale 9 giugno 1999 (G.U. n. 148 del 26.06.1999) il quale prevede la possibilità di deroga delle altezze minime interne nette abitabili per tutti gli "edifici situati in ambiti montani sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando questi presentano caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione"..

Interventi vietati.

1. Demolizione e ricostruzione;
2. Utilizzo di materiali non confacenti con la tradizione;

3. Nuovi serramenti in laminati plastici o ferrosi;
4. Manto di copertura in tegole di cemento di forma non tradizionale o in onduline di lamiera preverniciata o plastica;
5. Inserimento di nuovi poggiali;
6. Inserimento di nuovi abbaini;
7. Sostituzione di tamponamenti lignei con vetrate
8. Messa in opera di tavolati e travi lisce o tornite; tamponamenti con perlinature o sciaveri (scorzi); uso sulle parti lignee di vernici colorate o tinte di altre essenze.
9. Installazione di antenne e paraboliche sul tetto degli edifici.
10. Ogni altro intervento non rispettoso dei modi di costruire delle tradizioni locali.

Art. 22 - Edifici accessori

Gli interventi edilizi si limitano alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, anche con sostituzione delle strutture portanti purchè si mantenga il carattere di precarietà del manufatto e vengano utilizzati materiali tradizionali propri del patrimonio edilizio montano. E' ammessa la ristrutturazione edilizia totale senza cambio di destinazione d'uso.

Eventuali legnaie devono essere di dimensione molto contenuta e realizzate conformemente alla tradizione del luogo.

I Criteri di tutela ed il Manuale tipologico specificano le caratteristiche tipologico-formali e costruttive degli edifici accessori quali volume, forma, struttura, facciate, fori, tetto in modo da conservare l'omogeneità tradizionale e da evitare la proliferazione di stili e materiali.

Interventi vietati:

1. Demolizione e ricostruzione;
2. Cambio d'uso in residenza;
3. Manto di copertura in tegole di cemento di forma non tradizionale e serramenti in laminati plastici o ferrosi;
4. La realizzazione di autorimesse e di depositi anche in legno che disturbano la percezione dell'edificio principale.

Art. 23 - Pertinenze

1. Il rapporto esistente tra l'edificio montano e il sito naturale circostante deve essere mantenuto, evitando scavi e riporti che alterino l'andamento naturale del terreno e la configurazione del pendio. Eventuali posti auto vanno collocati in modo defilato rispetto agli edifici evitando movimenti di terra e pavimentazioni.
2. La realizzazione di muri di contenimento, terrapieni, terrazze, balconate, porticati, patii nonché la pavimentazione di ambiti esterni in materiali cementizi, sintetici o ceramici e lapidei segati deve essere evitata.
3. E' consentito il ripristino di staccionate, steccati e muretti tradizionali eventualmente esistenti originariamente. Deve essere invece evitata la realizzazione di recinzioni e barriere verdi (alberature, siepi) a delimitazione delle pertinenze della singola proprietà.
4. Nelle eventuali sistemazioni a verde delle pertinenze di proprietà devono essere utilizzate essenze arboree, arbustive e floreali autoctone privilegiando soluzioni naturalistiche e non del tipo a giardino.
5. Deve essere evitata la dotazione di elementi di arredo esterni fissi tipici di edifici non rurali quali panche o tavoli in cemento, tettoie, pergolati, verande, gazebi, tendoni, caminetti, statue, piscine e laghetti artificiali.
6. Le modalità di sfalcio dei prati e di manutenzione ambientale delle pertinenze dei fabbricati sono stabilite in apposita convenzione tra il comune ed i proprietari, a termini del comma 6 dell'art.61 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 e s.m.

CAPO VI – Edifici da recuperare: caratteristiche degli interventi.

Art. 24 – Tipologia d'intervento: ricostruzione

Gli interventi edilizi per gli edifici da recuperare sono determinati dalla ricostruzione con ripristino filologico o tipologico, descritta al CAPO IV fra le tipologie d'intervento edilizio sul patrimonio edilizio montano. L'intervento di ricostruzione è finalizzato al recupero dell'edificio preesistente già demolito o crollato tutto o in parte o in condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibile altri tipi di intervento superiori nella scala conservativa.

Art. 25 – Ricostruzione con ripristino: indirizzi, criteri e metodi per il recupero degli edifici.

Aspetti volumetrico formali.

1. Tutti gli interventi vanno rivolti al mantenimento e al recupero dei caratteri tradizionali anche attraverso la sostituzione di elementi specifici incongrui o la rimozione di modifiche di facciata, nonché la demolizione di superfetazioni e aggiunte.
2. Il volume originario fuori terra va mantenuto, salvo che nei casi di comprovata necessità di adeguamento tecnologico ed igienico sanitario.

Aspetti ed elementi esterni.

1. Nei prospetti devono essere rispettati i rapporti formali e dimensionali tra elementi in muratura, elementi lignei e forature, nonché fra vuoti e pieni, riproponendo tecniche costruttive e materiali tradizionali.
2. Per gli intonaci, le rasature e le fugature, si deve usare solo malta di calce.
3. Per le parti lignee esterne vanno evitate vernici colorate o tinte di altre essenze. Vanno messi in opera solo tavolati e travi lavorati in modo tradizionale, evitando superfici lisce e tornite, perlinature o sciaveri (scorzi); è ammesso il solo recupero dei graticci esistenti originariamente in legno e nelle forme originarie.
4. E' ammesso il solo recupero dei balconi esistenti originariamente in legno e nelle dimensioni originarie
5. La struttura del tetto, il numero e la pendenza delle falde e l'orientamento del colmo vanno mantenuti come in origine. In mancanza di riferimenti, lo stacco orrizzontale degli sporti di gronda dalla parete sottostante va rapportato alla misura dell'altezza della parete stessa, riferita al fronte principale, in un rapporto non superiore rispettivamente ad 1/3 per fabbricati ad un piano, ad 1/5 per fabbricati a due piani e ad 1/8 per fabbricati a tre piani.
6. Per il manto di copertura va privilegiato l'utilizzo di materiali tipici della tradizione locale (ad es. scandole in legno di larice preferibilmente spaccate e non segate, lamiera zincata e, a seconda delle coperture degli edifici limitrofi, le tegole in cotto antichizzato o le tegole in cemento tipo "wierer" color antracite).
7. I canali di gronda vanno riproposti in larice o di lamiera zincata a seconda della copertura e le mantovane di finitura vanno fissate all'orditura secondaria del tetto preferibilmente con fermi a piolo.
8. Va evitato l'inserimento di abbaini e finestre in falda.

9. I comignoli devono essere in numero minimo e vanno realizzati in pietra locale.
10. I fori vanno inseriti nei prospetti nelle forme e dimensioni tradizionali e devono richiamarsi alle tipologie di riferimento locali per la posizione, il rapporto fra vuoti e pieni e per l'uso dei materiali.
11. Eventuali fori inseriti nelle pareti o nei tamponamenti lignei possono essere realizzati con la sostituzione di moduli lignei (es. assito verticale o orizzontale,...) anziché con l'inserimento di vani finestra.
12. I sistemi di oscuramento possono essere ammessi per motivi funzionali nei casi di soluzioni riprese da quelle tradizionali
13. Eventuali inferriate vanno poste in opera solo internamente al foro e vanno realizzate senza decorazioni.

Aspetti ed elementi interni.

1. Nel caso di murature perimetrali consolidabili, eventuali interventi sul basamento dell'edificio vanno realizzati attraverso sottofondazioni senza demolizioni.
2. Eventuali presenze di elementi strutturali verticali ed orizzontali (es. muri di spina, avvolti,...) vanno conservati o ripristinati in termini di sistemi costruttivi e di materiali tradizionali.

Aspetti architettonici.

1. Eventuali elementi architettonici di rilievo, strutturali o decorativi recuperabili (es. stipiti, iscrizioni, camini,...)vanno preservati.

Pertinenze.

1. Il rapporto esistente tra l'edificio montano da recuperare e il sito naturale circostante deve essere riportato allo stato originale, evitando scavi e riporti che alterino l'andamento naturale del terreno e la configurazione del pendio.
2. Deve essere evitata la realizzazione di muri di contenimento, terrapieni, terrazze, balconate, porticati, patii nonché la pavimentazione di ambiti esterni in materiali cementizi, sintetici o ceramici e lapidei segati.
3. E' consentito il ripristino o la messa in opera di staccionate, steccati e muretti tradizionali, eventualmente esistenti originariamente. Deve essere invece evitata la realizzazione di recinzioni e barriere verdi (alberature, siepi) a delimitazione delle pertinenze della singola proprietà.
4. Nelle eventuali sistemazioni a verde delle pertinenze di proprietà devono essere piantumate essenze arboree, arbustive e floreali autoctone.
5. Deve essere evitata la dotazione di elementi di arredo esterni fissi quali panche o tavoli in cemento, tettoie, pergolati, verande, gazebi, tendoni, caminetti, statue, o altro.

6. Devono essere reintrodotti lo sfalcio dei prati e la manutenzione ambientale delle pertinenze dei fabbricati; tali pratiche dovranno essere stabilite in apposita convenzione tra il comune ed i proprietari, a termini del comma 6 dell'art.61 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 e s.m.

CAPO VII – Ruderì

Art. 26 – Tipologia d'intervento: demolizione

1. Gli interventi edilizi per i ruderi sono determinati dalla demolizione senza ricostruzione, descritta al CAPO IV fra le tipologie d'intervento edilizio sul patrimonio edilizio montano. L'intervento di demolizione senza ricostruzione è finalizzato alla naturalizzazione del sito o rimessa in pristino dello stesso e relative pertinenze.

CAPO VII - Requisiti igienico-sanitari

Art. 27 - Campo di applicazione.

1. I presenti requisiti trovano applicazione nelle operazioni di recupero a fini abitativi e/o ricettivi, non permanenti, degli edifici destinati originariamente ad attività agricole silvo-pastorali o nelle operazioni di riqualificazione di questi ultimi con mantenimento della attività agricola silvo-pastorale.
2. Nei casi non contemplati al comma 1 e/o qualora l'abitazione abbia carattere di permanenza si applicano i requisiti delle abitazioni a fini residenziali.

Art. 28 - Approvvigionamento idrico

1. L'approvvigionamento idrico può avvenire da sorgenti integre, da pozzi debitamente autorizzati a scopo potabile, da acque superficiali purché raccolte in idonei depositi e rese potabili tramite adeguati trattamenti e da acque piovane raccolte in vasche di decantazione di idonea dimensione e rese potabili con trattamenti opportuni.
2. E' altresì ammesso l'approvvigionamento idrico previo trasporto in loco mediante opportuni contenitori.

Art. 29 - Requisiti igienico-sanitari dei locali

1. Nella effettuazione di opere di recupero dei manufatti a fini abitativi è consentito derogare alle disposizioni del Regolamento edilizio vigente in tema di altezze interne, rapporti di aerazione e illuminazione, dimensioni minime dei vani e dell'alloggio, secondo le seguenti dimensioni minime e previa valutazione favorevole dell'autorità sanitaria territorialmente competente:
 - a) altezza minima interna dei locali abitabili, con esclusione degli avvolti, misurata all'intradosso del soffitto: 2,20 m;
 - b) altezza interna media ponderale dei locali in sottotetto 1,80 m;
 - c) rapporto di illuminazione e areazione 1/16 della superficie di pavimento di ciascun locale;
 - d) locale igienico di almeno 2,00 mq. con wc e lavabo ed eventuale doccia, ma comunque munito di apertura esterna diretta o di ventilazione diretta sull'esterno.
2. Sono ammessi, previa valutazione favorevole dell'autorità sanitaria territorialmente competente, altezze interne minori di quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e rapporti di illuminazione e areazione inferiori a quelli di cui alla lettera c), dove la specifica categoria di intervento imponga il mantenimento della attuale posizione dei solai esistenti ovvero il rispetto della partitura e delle dimensioni delle aperture esistenti.
3. Al fine di proteggere l'edificio dall'umidità e permettere il suo consolidamento statico sono ammesse le sottomurazioni e l'abbassamento della quota interna di calpestio a piano terra. Per la parte esterna è ammessa la realizzazione di contromurazioni o di vani di aerazione che potranno avere profondità massima di 1,5 m. e essere realizzati lungo tutto il perimetro dell'edificio. Le nuove mura di contenimento del terreno dovranno essere realizzate con opportuni drenaggi perimetrali, avere un fondo interno anch'esso in parte drenante. La soletta di copertura dovrà essere ricoperta con materiale sciolto per riproporre in tutte le sue parti il profilo naturale del terreno. Tali vani dovranno quindi presentare opportune aperture a cielo aperto chiuse da griglie in ferro (vietato l'uso del vetrocemento) almeno una per ogni lato dell'edificio, posizionate con la stessa livelletta del terreno naturale e non affioranti dalla stessa. Per ogni intervento di scavo che preveda la realizzazione di vani tecnici interrati è necessario presentare un progetto dettagliato fino nei minimi particolari allegando parere di fattibilità geologica o perizia quando previsto dalle norme geologiche.
4. I locali tecnici così realizzati non possono presentare aperture di passaggio verso l'esterno. Solo nel caso di realizzazione di bagni interrati possono essere collegati con gli ambienti interni dell'edificio previa realizzazione di opportune anticamere.

Art. 30 - Scarichi

1. Lo smaltimento dei reflui può avvenire tramite allacciamento alla rete fognaria esistente, ove possibile o tramite collettore comune e realizzazione consorziale di depuratore biologico o tramite vasche di decantazione e successiva fitodepurazione.
2. Lo smaltimento dei reflui può avvenire, previa perizia geologica per aree omogenee e relativa verifica della posizione delle opere di presa captate e delle sorgenti non captate, anche tramite dispersione diretta in terreni poco o nulla permeabili, ovvero con pozzo a tenuta da svuotare con periodicità ove i terreni siano in tutto o in parte permeabili. La perizia deve essere redatta tenendo conto dei contenuti della Carta delle risorse idriche approvata, ai sensi dell'art.21 delle N.d'A. del PUP, con DGP n.2248 dd.5/09/2008

CAPO VIII - Criteri di tutela e Manuale tipologico del Patrimonio edilizio montano

Art. 31 - Raccordo fra elementi costitutivi della pianificazione sul Patrimonio edilizio montano.

1. Le Norme di attuazione del Patrimonio edilizio montano regolano le attività di intervento e di recupero sull'edificato e costituiscono parte integrante delle Norme di Attuazione del PRG; il Censimento in schede dell'edificato ed i Criteri di Tutela e Manuale tipologico descrivono, salvaguardano e valorizzano il Patrimonio edilizio montano.
2. I Criteri di Tutela e Manuale tipologico del Patrimonio edilizio montano hanno lo scopo di costituire guida per l'esecuzione materiale degli interventi ammessi dalle presenti norme ai sensi di quanto previsto dall'art.61 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 e s.m.
3. Le destinazioni d'uso urbanistiche delle aree riportate nelle tavole riferite al patrimonio edilizio montano (Cà da mont) hanno valore ricognitivo rispetto alle analoghe destinazioni d'uso riportate nelle altre cartografie del PRG. Le aree a bosco, le aree a pascolo, le aree agricole, le aree a parco, i Sic e quant'altro cartografato non specificatamente riferito ai manufatti del patrimonio edilizio montano e relative strette pertinenze, per i quali gli interventi sono stabiliti in scheda, fanno normativamente riferimento alle norme di attuazione del territorio urbanizzato del PRG. In particolare per i manufatti appartenenti al patrimonio edilizio montano e ricadenti nelle aree agricole del PUP o nelle aree agricole di pregio del PUP prevalgono le norme di riferimento (N.d'A. del PEM) e le prescrizioni descritte nelle schede, ciò a prerogativa di quanto di competenza del PRG ai sensi del comma 9 dell'art.37 e del comma 11 dell'art. 38 delle N.d'A. del PUP.

Art. 32 - Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi dei Criteri di tutela e Manuale Tipologico

1. Oggetto dei Criteri di Tutela e Manuale tipologico è la individuazione, la descrizione e la riproduzione schematica delle tipologie edilizie dei manufatti edilizi esistenti appartenenti al Patrimonio edilizio montano nonché la esemplificazione dei criteri di tutela finalizzati alla salvaguardia degli edifici ed attivabili nelle varie tipologie di intervento previste nelle schede.
2. Obiettivo dei Criteri di Tutela e Manuale tipologico è quello di essere supporto alla progettazione degli interventi ammessi, fissando stilemi compositivi ed architettonici, modalità di esecuzione, scelta dei materiali e quant'altro necessario alla salvaguardia del Patrimonio edilizio montano.

Art. 33 - Censimento del Patrimonio edilizio montano e Criteri di tutela e Manuale tipologico.

1. I Criteri di tutela e Manuale tipologico, nel descrivere le diverse tipologie dei manufatti edilizi, all'interno delle quali ricadono tutti gli edifici presenti sul territorio di montagna, costituiscono supporto alla progettazione per gli interventi previsti sugli edifici individuati nelle cartografie e nel Censimento del patrimonio edilizio montano.
2. Il Censimento del patrimonio edilizio montano è composto da una serie di schede di analisi e progetto dei singoli edifici esistenti, da recuperare e dei ruderi, ognuna delle quali riporta: una rappresentazione fotografica e/o grafica esemplificativa, l'individuazione sul territorio, l'analisi dell'edificio e la proposta progettuale con le modalità di intervento.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. arch. SERGIO NICCOLINI

INSCRIZIONE ALBO N° 236

